REPUBBLICA ITALIANA	
COMUNE DI MARCON	
PROVINCIA DI VENEZIA	
AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DOMICILIARI PER	
ANZIANI, MINORI, DISABILI E PER NUCLEI FAMILIARI IN STATO	
DI BISOGNO PERIODO 01/10/2015-30/06/2016.	
Valore netto dedotto in contratto Euro oltre IVA 4%.	
CIG	
L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno del mese di	
presso la Sede Municipale del Comune di Marcon in Piazza Municipio n. 20;	
Innanzi a me Dott. Antonino Sanò, Segretario Generale del Comune di Mar-	
con (c.f. 82002050274), autorizzato a rogare i contratti nell'interesse del	
Comune ex art. 97 D.Lgs. 267/2000 ed art. 13 del Regolamento Comunale	
sull'Ordinamento degli uffici e servizi, sono personalmente comparsi:	
- la dott.ssa Antonella Vecchiato, nella sua qualità di Responsabile Settore	
Servizi alla Persona, in rappresentanza del Comune di Marcon (di seguito per	
brevità "Comune")	
e	
- il Sig, nato a il, in qua-	
lità di Legale Rappresentante della Società	
, (di seguito per brevità "af-	
fidatario"), con sede legale in Vian) - c.f.	
Comparenti della cui identità personale io, Segretario rogante, sono certo	
PREMESSO	

 - che l'Amministrazione intende avvalersi della collaborazione della ditta	
per la gestione del servizio di assistenza domiciliare	
 per anziani, minori, disabili e per nuclei familiari in stato di bisogno periodo	
01/10/2015-30/06/2016 rivolto in particolare ai cittadini residenti nel territo-	
rio di Marcon;	
- che con l'affidamento a tale ditta delle attività oggetto del contratto	
l'Amministrazione si pone gli obiettivi di cui all'art. 1 del capitolato speciale;	
- che la ditta è stata individuata mediante procedura di gara comunitaria, a	
seguito verbale di gara in data;	
- che con determinazione ndel il servizio è	
stato aggiudicato alla ditta	
; -	
- l'aggiudicazione definitiva può considerarsi efficace, essendo stata acquisita	
agli atti la documentazione relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede	
di gara da parte dell'aggiudicatario;	
- il responsabile del procedimento ha provveduto ad inviare in data	
la comunicazione prevista dall'art. 79, comma 5, lett. a) del	
D.Lgs. 163/2006, relativa all'avvenuta aggiudicazione definitiva;	
- è decorso, pertanto, ai sensi dell'art. 11, comma 10 del D.Lgs. 163/2006, il	
termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunica-	
zioni di aggiudicazione definitiva, di cui al punto che precede;	
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:	
ARTICOLO 1 - ATTIVITÀ E OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	
Il Comune di Marcon affida alla ditta , lo svolgimento	
dei servizi socio-assistenziali domiciliari per anziani, minori, disabili e per	

nuclei familiari in stato di bisogno periodo 01/10/2015-30/06/2016 verso pa-	
gamento del corrispettivo ai sensi degli articoli 11 e 12 del presente contratto;	
La ditta si impegna inoltre a garantire il servizio secondo le caratteristiche e	
alle condizioni previste dal presente contratto, dal capitolato speciale e dalla	
relazione tecnico-illustrativa.	
ARTICOLO 2 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO	
Il presente contratto ha la durata di nove mesi dall' 01/10/2015 al 30/06/2016,	
con possibilità di proroga di ulteriori quattro mesi nell'ipotesi che il procedimento di	
 appalto unico con i Comuni dell'ULSS 12 Veneziana non si concluda entro il	
30.06.2016.	
ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIO-	
NE	
La ditta affidataria si impegna a svolgere il servizio con le modalità definite	
nel capitolato speciale, acquisito agli atti, il quale pur se materialmente non	
allegato al presente contratto ne forma parte integrante e sostanziale e che gli	
odierni contraenti accettano incondizionatamente.	
ARTICOLO 4 - REFERENTE RESPONSABILE TECNICO	
DELL'ATTIVITÀ E RELATIVI OBBLIGHI	
La ditta nomina un responsabile tecnico dell'attività scelto tra persone di	
comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione che è	
tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento del contratto secondo le moda-	
lità stabilite dal presente contratto e dal capitolato speciale d'appalto.	
ARTICOLO 5 - STANDARDS TECNICI E NORME DI SICUREZZA.	
La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in	
materia di sicurezza e igiene sul lavoro;	
La ditta deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di	

legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti ne-	
cessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.	
La ditta adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità	
delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a	
beni pubblici e privati.	
ARTICOLO 6 - OBBLIGO DI APPLICAZIONE DELLE NORME CON-	
TRATTUALI VIGENTI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO	
La ditta si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in mate-	
ria di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività og-	
getto del presente contratto i trattamenti economici previsti dal contratto col-	
lettivo di riferimento.	
ART. 7 – RESPONSABILITA' CIVILE TERZI	
L'affidatario, mediante la sottoscrizione del presente atto, si obbliga espres-	
samente e formalmente a rispondere direttamente e in prima persona dei dan-	
ni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio per fatto	
proprio e dei suoi dipendenti, sollevando e tenendo indenne da ogni e qual-	
siasi responsabilità il Comune. A tale scopo la ditta presenta polizza fideius-	
soria n rilasciata dalla Socie-	
tà	
ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA	
A garanzia del corretto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il	
presente contratto, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D. Lgs 163/2006	
l'affidatario presenta una cauzione di €, corrispondente al 10%	
dell'importo netto contrattuale, mediante polizza fideiussoria n ri-	
lasciata dalla società	
ARTICOLO 9 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINAN-	

ZIARI	
1. La Ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con-	
seguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le moda-	
lità previste dall'art. 3 della legge 136/2010. La Ditta , in particolare, si im-	
pegna a trasmettere al Comune gli estremi identificativi del conto corrente	
(cd. "dedicato") sul quale il Comune stesso effettuerà i pagamenti; le genera-	
lità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché	
ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, entro 7 giorni dalla stessa.	
2. Nel caso in cui l'incaricato non adempia agli obblighi di tracciabilità dei	
flussi finanziari di cui al primo comma, il Comune potrà risolvere immedia-	
tamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da in-	
viare a mezzo di raccomandata A/R, salvo in ogni caso il risarcimento dei	
danni prodotti da tale inadempimento.	
3. La Ditta si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei	
contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi as-	
sumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della	
legge 136/10. La Ditta, a tal fine, si impegna altresì a trasmettere al Comune	
copia dei contratti stipulati con eventuali suoi subcontraenti.	
ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI RACCORDO CON GLI UFFICI COM-	
PETENTI	
Ogni rapporto intercorrente tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta,	
inerente la prestazione oggetto del presente contratto, viene curato dal Servi-	
zio Sociale Professionale del Comune e dal responsabile tecnico dell'attività	
di cui all'art. 4.	
ARTICOLO 11– CORRISPETTIVO	
Il corrispettivo dovuto alla ditta è determinato in Euro (	

/00), oltre ad Euro ( /00) per I.V.A. al 4%, per una	
somma complessiva di Euro ( /00 ) .	
ARTICOLO 12- MODALITÀ DI PAGAMENTO	
L'affidante è tenuto al pagamento dei corrispettivi nei termini di legge e se-	
condo le modalità previste dall'art. 19 del capitolato speciale d'appalto.	
ARTICOLO 13 - VERIFICA DEL RAPPORTO E VALUTAZIONE	
In ogni momento l'Amministrazione, tramite il Servizio Competente può ef-	
fettuare verifiche e controlli sull'operato della ditta, riservandosi di sospende-	
re i pagamenti nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispet-	
to del presente contratto.	
Le prestazioni, i risultati e il benessere generato dall'attività dell'affidatario	
sono oggetto di valutazione mediante la produzione di appositi report, a cura	
della ditta, così come previsto dall'art. 10 del capitolato speciale.	
ARTICOLO 14 - INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE	
In caso di inadempimento degli obblighi assunti con il presente contratto cia-	
scuna delle parti dovrà diffidare l'inadempiente al rispetto degli impegni as-	
sunti.	
In caso del persistere dell'inadempimento il presente contratto potrà essere ri-	
solto automaticamente ai sensi dell'art. 1456 codice civile, con l'eventuale	
recupero di quanto erogato e non dovuto.	
Il presente contratto, in esecuzione dell'art. 1, comma 3 del D. L. 95/12, con-	
vertito in Legge 135/12, è soggetto a condizione risolutiva secondo quanto	
previsto dall'art. 1353 c.c. deducendo quale evento futuro ed incerto	
l'avverarsi di condizioni economiche di maggior favore per la Stazione Ap-	
paltante derivante da Convenzioni Consip. La condizione si intende avverata	
nel momento in cui il contraente non dia la disponibilità ad adeguare i suoi	

prezzi a quelli più convenienti di Consip.	
ARTICOLO 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SOPRAVVE-	
NUTA CONVENZIONE CONSIP	
Il presente contratto, in esecuzione dell'art. 1, comma 3 del D.L. 95/12, con-	
vertito in legge 135/12, è soggetto a condizione risolutiva secondo quanto	
previsto dall'art. 1353 c.c. deducendo quale evento futuro ed incerto	
l'avverarsi di condizioni economiche di maggior favore per la stazione appal-	
tante derivante da convenzione Consip. La condizione si intende avverata nel	
momento in cui il contraente non dia la disponibilità a adeguare i suoi prezzi	
a quelli più convenienti di Consip.	
ARTICOLO 16 – OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL CODICE DI COM-	
PORTAMENTO	
La Ditta si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a	
qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, ai sensi	
dell'art. 2, comma 3, del DPR 62/2013, gli obblighi di condotta previsti dal	
medesimo decreto.	
La violazione degli obblighi contenuti nel codice di comportamento può co-	
stituire causa di risoluzione del presente contratto.	
Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Ditta il	
fatto, assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presenta-	
zione di eventuali giustificazioni. Ove queste non fossero presentate o risul-	
tassero non accoglibili, si procederà alla risoluzione del presente contratto,	
salvo il risarcimento dei danni.	
ARTICOLO 17 - FUSIONE, SCISSIONE O CESSIONE RAMO	
D'AZIENDA	
Qualora la ditta affidataria, nel corso del presente contratto, sia oggetto di fu-	

sione o scissione ai sensi degli artt. 2501 e ss. del codice civile, o proceda a	
cessione di ramo d'azienda, deve garantirsi comunque il proseguimento del	
 rapporto convenzionale da parte del soggetto subentrante.	
ARTICOLO 18 – FORO COMPETENTE	
Ogni eventuale controversia tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecu-	
zione del presente contratto sarà deferita in via esclusiva all'Autorità Giudi-	
ziaria del Foro di Venezia.	
ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI	
 Le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente contratto sono a totale	
carico dell'impresa	
L'imposta di bollo è stata assolta con le modalità telematiche, ai sensi del	
D.M. 22/02/2007, mediante Modello Unico Informatico, per l'importo di €	
45,00.	
ARTICOLO 20– REGISTRAZIONE	
Ai fini della registrazione si chiede l'applicazione della tassa fissa, trattandosi	
di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.	
 ARTICOLO 21 – TUTELA DELLA PRIVACY	
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, entrambi i contraenti si informa-	
 no reciprocamente che tutti i dati di cui verranno a conoscenza	
 nell'esecuzione del Contratto saranno raccolti e trattati su supporti cartacei,	
 informatici e/o telematici, nel rispetto della normativa vigente, in modo da	
 garantirne la sicurezza e la riservatezza ed al fine esclusivo dell'adempimento	_
del presente contratto.	
 Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 196/03, tutti i dati relativi alla Ditta ed alle	
 persone addette al servizio di cui verrà a conoscenza il Comune saranno trat-	
 tati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ed in particolare per	

l'esecuzione del contratto.	
ARTICOLO 22 - RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE	
Per quanto non previsto nel presente contratto si farà riferimento alla norma-	
tiva generale e speciale che regola la materia.	
E, richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto in	
forma pubblica amministrativa con modalità elettronica ai sensi dell'art. 11	
comma 13 del D.Lgs. 163/2006, creato in formato digitale da persona di mia	
fiducia mediante strumenti informatici su numero dieci pagine a video, dan-	
done lettura alle parti, le quali, congiuntamente all'allegato visionato a video	
di cui mi hanno esonerato dalla lettura, lo hanno dichiarato e riconosciuto	
conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono unitamente	
all'allegato, in mia presenza con firma digitale ai sensi del Capo II del D.Lgs.	
82/2005, di seguito verificata nella validità e mancata revoca a mia cura ai	
sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.	
Dopo di che io Segretario Comunale ho apposto la mia firma digitale e la	
marca temporale, in presenza delle parti.	
Comune di Marcon – dott.ssa Antonella Vecchiato	
Ditta -	
Segretario Comunale – dott. Antonino Sanò	
Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1341, 2° comma, codice civile, il Sig.	
, in qualità di Presidente della Ditta , dichiara espressa-	
mente di aver letto e di accettare specificamente le clausole di cui agli artt. 9	
,16, 17 e 19.	